



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA N. 14

OGGETTO:	RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2023 DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. APPROVAZIONE
-----------------	---

L'anno 2024, addì venti del mese di dicembre, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, con le modalità di funzionamento stabilite dall'art.17 allegato "1" al Regolamento di funzionamento dell'Assemblea consortile, approvato con deliberazione n. 8 del 28 aprile 2022 mediante l'utilizzo della piattaforma Go To Meeting, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			Presente
CANNATI Daniel	BEINASCO	Sindaco	SI
APPIANO Andrea	BRUINO	Sindaco	SI
MAINA Piero	CANDIOLO	Delegato	SI
ALBERTINO Giorgio	CARIGNANO	Sindaco	SI
SANDRONE Mattia	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco	NO
ZOIA Franco	LA LOGGIA	Delegato	SI
RONCO Daniele	LOMBRIASCO	Sindaco	NO
MESSINA Giuseppe	MONCALIERI	Delegato	SI
TOLARDO Giampietro	NICHELINO	Sindaco	SI
BOSSO Cinzia	ORBASSANO	Sindaco	SI
CERUTTI Silvio	OSASIO	Sindaco	NO
PALETTO Piero Giovanni	PANCALIERI	Sindaco	SI
DEMICHELIS Fiorenzo	PIOBESI T.SE	Sindaco	SI
RANERI Simona	PIOSSASCO	Sindaco	NO
MURO Sergio	RIVALTA DI TORINO	Sindaco	SI
MILETTO Girogio	TROFARELLO	Vice Sindaco	SI
COSTA Eloisa	VILLASTELLONE	Delegato	SI
MIDOLLINI Maria Grazia	VINOVO	Sindaco	SI
ROBASTO Mattia	VIRLE P.TE	Sindaco	NO

Assiste alla seduta il segretario, dott. MARANNANO Gianluca.

Tra i sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori: Silvio Cerutti, Mattia Sandrone, Simona Raneri, Daniele Ronco e Mattia Robasto;

Presiede la seduta in videoconferenza, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci sig. Giampietro Tolardo;

Presenti: 14, in rappresentanza di quote 90,66 su 100;

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale e cede la parola al Direttore e Responsabile dell'Area amministrazione generale e finanziaria, dott.ssa Marina Toso, che illustra la proposta di deliberazione;

Udito il dibattito e i successivi interventi registrati su supporti magnetici, che, conservati agli atti, si intendono riportati integralmente;

Il Presidente, verificato che non ci sono ulteriori richieste di intervento, pone ai voti la proposta di delibera in oggetto;

Presenti: 14, in rappresentanza di quote 90,66 su 100;

Voti favorevoli: 14, in rappresentanza di quote 90,66 su 100;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

di approvare all'unanimità la proposta ad oggetto:

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2023 DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. APPROVAZIONE

Proposta dell'Assemblea Consortile n. 27 del 03/06/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2023 DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. APPROVAZIONE

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 27 settembre 2017, si approvava la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal COVAR 14 alla data del 23 settembre 2016, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 accertando, in particolare:

1) il mantenimento della partecipazione totalitaria in Pegaso 03 s.r.l., il cui oggetto sociale rientra nelle finalità dell'ente detentore, perché l'affidamento in house della gestione unitaria da parte della società controllata dell'attività propedeutica all'imposizione tributaria e di quella strettamente legata alle ulteriori attività di accertamento e liquidazione, associate al servizio di customer care, conduce ad un'ottimizzazione delle risorse ed un efficientamento dei servizi, non conseguibili in caso di esternalizzazione a terzi di un segmento del servizio; inoltre garantisce l'esigenza di tutelare la riservatezza e la sicurezza di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari e di politica sociale; infine il risultato d'esercizio non ha mai comportato la copertura di perdita;

2) il mantenimento della partecipazione minoritaria (0,23.%) in TRM SPA il cui oggetto sociale rientra nelle finalità dell'ente detentore, perché la qualità di socio garantisce il diritto di precedenza all'accesso all'impianto di incenerimento dei rifiuti, come da Convenzione approvata, e tale scelta risulta strategica, dal momento che l'impiantistica attuale per il bacino d'utenza della Provincia di Torino potrebbe a breve risultare insufficiente, ed i non soci potrebbero essere esclusi dall'accesso agli impianti di TRM SPA; inoltre il risultato d'esercizio non ha mai comportato la copertura di perdita, al contrario nel 2016 si è beneficiato della ripartizione di utili ed analogo risultato è previsto per gli anni successivi;

CONSIDERATO che l'art. 20 del TUSP dispone che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Consorzi e i loro Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTE le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016;

ATTESO L'Art. 3 dello Statuto Consortile approvato con deliberazione Assemblea dei Comuni consorziati il 28 giugno 2021 n. 10 gli affida le seguenti competenze:

1. il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti;
2. in particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti: a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani; b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati; c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale; d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante; e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata; g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. h) Ogni altra competenza affidata dai comuni consorziati in forza di apposita convenzione. Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni;
3. il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta/a dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta;
4. il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario predisposto dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, è approvato dal comune. I Comuni confermano l'affidamento al Consorzio, salvo diversa pattuizione, di tutte le procedure inerenti riscossione della tariffa;
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai

comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica;

CON RIFERIMENTO all'affidamento al Consorzio di tutte le procedure inerenti riscossione della tariffa rifiuti si richiamano le seguenti delibere comunali:

BRUINO – Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione n. 64 del 19/12/2018; convenzione firmata in data 16/04/2019

BEINASCO – Delibera del Commissario Prefettizio di approvazione della convenzione n. 34 del 29/09/2020; convenzione firmata in data 09/11 e 3/12/2020

LA LOGGIA - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 34 del 19/12/2019; convenzione firmata in data 31/01/2020

MONCALIERI - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N.178 del 20/12/2018; convenzione firmata in data 30/01/2019

NICHELINO - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 40 del 21/07/2020; convenzione firmata in data 21 e 26/10/2020

ORBASSANO - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 60 del 28/11/2019; convenzione firmata in data 23/12/2019

RIVALTA - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 91 del 13/12/2018; convenzione firmata in data 12/04/2019

VILLASTELLONE - Delibera Consiglio Comunale di approvazione della convenzione N. 7 del 19/02/2019; convenzione firmata in data 09 e 18/10/2019:

PRESO ATTO che in data 16/02/2023 la convenzione è stata sottoscritta anche dal Comune di TROFARELLO;

RILEVATO che il Consorzio di Area Vasta COVAR 14, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: *“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio*

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

POSTO CHE:

- per effetto dell’art. 20 e dell’art. 26 comma 11 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2024 il Consorzio di Area Vasta Covar14 deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2023, individuando quelle che devono essere dismesse o comunque oggetto di razionalizzazione;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, previste dall’art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

oppure

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

RILEVATO che il Covar14 detiene:

- 1) la totalità delle quote della società Pegaso 03 s.r.l.
- 2) lo 0,23% del capitale in TRM S.p.A., quota acquisita nel rispetto delle finalità consortili di cui all’art.2, comma 3 della Convenzione con i Comuni, approvata dall’Assemblea dei Sindaci il 28.11.2003 con atto deliberativo n. 20 contestualmente allo Statuto, sottoscritta dal Covar14 ed i Comuni consorziati, giusta propria deliberazione Assemblea. n. 6 del 24 aprile 2012 in attuazione ai protocolli d’intesa per l’organizzazione del sistema di conferimento dei rifiuti urbani all’impianto di

termovalorizzazione del Gerbido sottoscritto in data 15/07/2008, tra Provincia di Torino, Consorzi di Bacino e Ato-r. La convenzione prevedeva che la società TRM affidataria della realizzazione e gestione del termovalorizzatore del Gerbido potesse svolgere, a partire dall'entrata in funzione dell'impianto, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ai sensi dell'art. 113 TUEL, dando priorità di conferimento ai propri soci. Vista la situazione di carenza strutturale di impianti di smaltimento della Provincia di Torino, la motivazione che ha determinato l'acquisizione delle quote permane a tutt'oggi;

RITENUTO pertanto di accertare il mantenimento integrale della partecipazione in Pegaso 03 s.r.l. per le seguenti motivazioni:

- la gestione unitaria, da parte della società controllata, dell'attività propedeutica all'imposizione tributaria e di quella strettamente legata alle ulteriori attività di accertamento e riscossione, associate al servizio di *customer care e servizi informatici a supporto di quelli di igiene urbana come il controllo degli svuotamenti mediante lettura dei transponder*, conduce ad un'ottimizzazione delle risorse ed un efficientamento dei servizi, non conseguibili in caso di esternalizzazione a terzi di un segmento del servizio.
- l'esigenza di tutelare la riservatezza e la sicurezza di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari e di politica sociale, rappresenta un ulteriore motivo per preferire una gestione *in house* ad un'allocazione nel mercato dei servizi di riscossione e di *customer care*;

RITENUTO altresì di accertare il mantenimento della partecipazione minoritaria (0,23%) in TRM SPA per le seguenti motivazioni:

- l'affidamento dei servizi a TRM SPA viene effettuato in via diretta, anche se la partecipazione è minoritaria, in quanto per l'individuazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti si procede in base al "criterio di prossimità" di cui all'art. 182 bis del Codice dell'Ambiente; il mantenimento della qualità di socio, anche minoritario, garantisce tuttavia il diritto di precedenza all'accesso dei servizi, come da Convenzione approvata, e tale scelta risulta strategica, dal momento che l'impiantistica attuale per il bacino d'utenza della Provincia di Torino potrebbe a breve risultare insufficiente, ed i non soci potrebbero essere esclusi dall'accesso agli impianti di TRM SPA; inoltre il risultato d'esercizio non ha mai comportato la copertura di perdita, al contrario nell'ultimo triennio si è beneficiato della ripartizione di utili ed analogo risultato è previsto per gli anni successivi;

VISTA la delibera n. 16/2022/QMIG delle Sezioni riunite della Corte dei conti che conferma che le verifiche sulla società già costituita potranno essere svolte, da parte della Corte dei conti, nelle sedi competenti e nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall'ordinamento;

DATO ATTO che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni rientra nell'ambito della competenza dell'organo assembleare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso Direttore del Covar14,

DELIBERA

1. Di accertare che alla data del 31.12.2023 il Covar14 deteneva il 100% della partecipazione in PEGASO03 s.r.l. e lo 0,23% del capitale di TRM S.p.A.
2. Di accertare che per entrambe le società non ricorrono i presupposti per l'obbligo di dismissione o di razionalizzazione previsti dall'Art. 20 e dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P.
3. Di trasmettere la presente deliberazione agli organi amministrativi di Pegaso 03 s.r.l., TRM S.p.A.
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio nelle modalità dettate al punto 4.5 della Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. n. 175/2.

IL PRESIDENTE
TOLARDO Giampietro*

IL SEGRETARIO
MARANNANO Gianluca*

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14



Proposta n. 27/2024 del 03/06/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2023 DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. APPROVAZIONE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Addì 09/12/2024

Firmato digitalmente
dal Responsabile del Servizio
Finanziario
(TOSO MARINA)

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14



Proposta n. 27/2024 del 03/06/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2023 DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. APPROVAZIONE

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Addì 09/12/2024

Firmato digitalmente
dal Responsabile del Servizio
AREA DI DIREZIONE
(TOSO MARINA)